

Corso di formazione per Revisori degli Enti Locali

***PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
E FUNZIONE DI VIGILANZA DEL REVISORE DEI CONTI***

1° INCONTRO

MERCOLEDI' 15 APRILE 2026 - Ore 15.00 – 19.00

**PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONE DI VIGILANZA
DEL REVISORE DEI CONTI**

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

**Il bilancio di previsione: struttura, iter di approvazione
e aggiornamenti normativi**

ANTONELLA PUTRINO

Commercialista in Torino - Presidente ANCREL

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
di concerto con il

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
di concerto con la

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE



***Il D.M. 16 marzo 2026
(20° correttivo Arconet)***

4/1 Previsioni di cassa



9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

Le previsioni di cassa sono elaborate tenendo conto delle previsioni di competenza e dell'ammontare dei residui e, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, *non possono corrispondere alla semplice sommatoria di tali valori.*

E' quindi fondamentale chiarire bene **la differenza tra le previsioni di competenza, costituite dai crediti e dai debiti che si prevede di avere il diritto di riscuotere o il dovere di pagare in ciascun esercizio, e le previsioni di cassa, che indicano l'importo dei crediti e dei debiti che si prevede effettivamente di riscuotere e di pagare nel corso del medesimo anno.**

Ai fini della determinazione degli stanziamenti di cassa, è necessario considerare che, a seguito dell'adozione della competenza finanziaria potenziata, con l'esclusione delle partite di giro cui non si applica tale principio:

- **le previsioni di competenza corrispondono esattamente alle previsioni di cassa solo se tutte le entrate e le spese esigibili sono effettivamente rimosse e pagate entro la fine dell'esercizio;**
- **la formazione dei residui attivi e passivi è determinata dalle difficoltà di riscossione delle obbligazioni attive entro l'esercizio di esigibilità e dai ritardi nell'esecuzione delle obbligazioni passive.**



4/1 Previsioni di cassa



9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

Di conseguenza, non è corretto elaborare le previsioni di cassa come mera somma delle previsioni di competenza con l'ammontare dei residui presunti, ma è necessario considerare anche gli effetti determinati dai presumibili ritardi nella riscossione e dai contenziosi, rappresentati contabilmente almeno:

- a) *dallo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio, con riferimento alle entrate di competenza;*
- b) *dal fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto, con riferimento ai residui attivi;*
- c) *dall'ammontare dei residui passivi e delle spese già impegnate per i quali è in corso una contestazione o in essere un contenzioso che si prevede non sarà chiuso entro la fine dell'esercizio.*

4/1 Previsioni di cassa

9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

Anche gli stanziamenti di cassa delle entrate e delle spese riguardanti **le partite di giro** non corrispondono alla sommatoria delle previsioni di competenza e dei residui, e sono definiti in considerazione della scadenza delle obbligazioni attive e passive e dell'effettiva esigibilità

Sia in sede di approvazione del bilancio di previsione, sia in occasione di tutte le successive variazioni, la qualità delle previsioni di cassa dipende, dunque, dalla corretta determinazione delle previsioni di competenza e dell'ammontare dei residui, oltre che dal rispetto delle seguenti condizioni:

4/1 Previsioni di cassa



9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

1) il totale delle previsioni di cassa delle entrate diverse dalle partite di giro non deve superare la seguente somma algebrica:

+ totale degli stanziamenti delle entrate di competenza

+ totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente

- fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio

- fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente o, a seguito dell'approvazione del rendiconto, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione definitivamente accertato. In occasione delle variazioni di bilancio successive all'approvazione del rendiconto, ai fini della somma algebrica, è possibile considerare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione rideterminato per tenere conto delle maggiori riscossioni in c/residui registrate dopo l'approvazione del rendiconto. Tale rideterminazione rileva solo ed esclusivamente ai fini della verifica della presente condizione;

4/1 Previsioni di cassa

9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

2) Il totale delle previsione dei pagamenti non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale con il totale delle previsioni delle riscossioni.

3) Il totale delle previsioni di cassa delle spese diverse dalle partite di giro non deve essere inferiore alla seguente somma algebrica:

- + i residui passivi presunti e, dopo l'approvazione del rendiconto, dei residui accertati alla chiusura dell'esercizio;
- + il totale degli stanziamenti delle spese di competenza, tenendo conto delle spese con imputazione contabile distinta dalla scadenza di pagamento previste dai principi contabili (ad esempio, il paragrafo 5.2 lettere b) e g) dell'allegato 4/2. Al tal fine, dal totale degli stanziamenti sono escluse le spese da pagare nell'esercizio successivo;
- i residui passivi e la quota degli stanziamenti di competenza "di cui già impegnato" oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell'esercizio;
- la quota delle previsioni delle spese di competenza costituita dal "di cui fondo pluriennale vincolato". Se il sistema informativo contabile non consente di gestire il fondo pluriennale vincolato in previsione, gli enti fanno riferimento ad una stima dell'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, indicata nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione unitamente ai tempi di adeguamento, non oltre l'esercizio 2028, del sistema informativo contabile al principio della competenza finanziaria potenziata;
- gli stanziamenti degli altri fondi di spesa, esclusi i fondi di riserva in quanto destinati a finanziare impegni e pagamenti.



4/1 Previsioni di cassa



9.4. La struttura del bilancio di previsione finanziario

A decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029, il rispetto delle tre condizioni garantisce la coerenza delle previsioni di cassa con gli stanziamenti di competenza in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

In particolare, si richiama l'attenzione sul rispetto della terza condizione che, in altre parole, richiede l'iscrizione in bilancio di stanziamenti di cassa di importo non inferiore alla sommatoria:

- **delle obbligazioni già assunte, costituite dai residui passivi esigibili e dalla quota degli stanziamenti di competenza “di cui già impegnato”, esclusi quelli oggetto di contenzioso che non si prevede di chiudere nell'esercizio;**
- **degli stanziamenti di competenza riguardanti spese previste come esigibili nell'esercizio**

Infine, allo scopo di migliorare le previsioni di cassa si segnala **la “buona pratica” di predisporre le previsioni di cassa contestualmente al piano annuale dei flussi di cassa** di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, o al programma dei pagamenti, per gli enti che, in attuazione degli accordi di cui all'articolo 40, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024, hanno adottato tale strumento di programmazione finanziaria. Infatti, per entrambi i documenti, è possibile anticipare l'elaborazione e/o l'approvazione

AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO 4/1

13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

(Segue)

Gli enti locali che nel 2026 si avvalgono della facoltà di applicare al bilancio 2026 quote di avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio 2025, inseriscono nella relazione sulla gestione del rendiconto 2026 una tabella riferita all'esercizio precedente, articolata secondo lo schema delle colonne (h) e (h/1), che rappresenta le risorse vincolate al 31 dicembre 2025 e le relative quote vincolate di parte corrente formatesi nell'esercizio 2025;

4/2 FCDE metodo semplificato

a) Al paragrafo 3.3 dopo le parole “possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi” sono inserite le seguenti **“In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, e di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni che accertano un’accelerazione della propria capacità di riscossione, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3- bis, e non possono adottare la facoltà di cui al precedente periodo”**

4/2 FCDE metodo semplificato



“3.3-bis In attuazione dell’articolo 1, comma 659 lettera a) della legge 30 dicembre 2025 n. 199, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni hanno la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione **facendo riferimento solo ai risultati dell’esercizio in cui:**

- **in sede di approvazione del rendiconto è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il miglioramento si riferisce;**
- **è stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato in sede di rendiconto.**

4/2 FCDE metodo semplificato



“3.3-bis

La prima applicazione di tale modalità di determinazione degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, **cd. metodo accelerato di riduzione del FCDE, è consentita solo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, o di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031. È esclusa la possibilità di prima applicazione del metodo accelerato in occasione dell'assestamento dei bilanci successivi a quello del bilancio di previsione 2026- 2028.**

Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione del metodo accelerato, gli enti determinano il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione **facendo riferimento ai risultati formalmente accertati negli esercizi precedenti, a decorrere dal primo esercizio in cui il processo di accelerazione della capacità di riscossione è stato accertato, fino all'applicazione del metodo ordinario di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con riferimento ai risultati dei cinque esercizi precedenti**



“3.3-bis

A decorrere dal terzo esercizio di applicazione del metodo accelerato, se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, **il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione in corso gestione è rideterminato in occasione dell'assestamento**

Ai fini dell'applicazione del metodo accelerato di riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il miglioramento della capacità di riscossione a seguito **dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio X**, è verificato con riferimento:



4/2 FCDE metodo semplificato



“3.3-bis

a) alla capacità di riscossione dell'esercizio X rispetto alla media del triennio X-2, X-1 e X, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:
incassi di competenza esercizio X

Accertamenti esercizio X.

b) alla capacità di riscossione dell'esercizio X-1 rispetto alla media del triennio X-3, X-2 e X-1, per gli enti che calcolano il FCDE sulla base della media delle capacità di riscossione determinata con il seguente rapporto:
incassi di competenza es. X-1 + incassi esercizio X in c/residui X-1

Accertamenti esercizio X-1

4/1 Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

9.9

La colonna (e) è compilata solo dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni **che hanno calcolato il FCDE di una o più entrate applicando il paragrafo 3.3-bis dell'allegato 4/2 al presente decreto**

In particolare, la colonna è compilata indicando “SI” per le tipologie di entrata il cui FCDE è stato calcolato, anche se per solo una o più entrate della tipologia, applicando il richiamato paragrafo 3.3-bis

4/2 Processo di spesa



5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

Al fine di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231 del 2002, gli enti organizzano il procedimento di spesa seguendo le modalità di seguito indicate, individuando con precisione, **fin dalla fase della programmazione**, le attività e le tempistiche che lo compongono, e garantendo che la somma dei tempi delle attività sottoindicate da d) a g) **sia non superiore complessivamente a 28 gg.** (a 58 gg per le fatture del settore sanitario) anche nei casi in cui gli enti ritengono opportuno rimodulare il processo di seguito definito, individuando tempistiche differenti. Sono consentite scadenze superiori in ragione della particolare natura del contratto o di talune sue caratteristiche, purché previste in forma scritta e, in ogni caso, non superiori al limite massimo di 60 giorni (articolo 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231 del 2002). Il procedimento di spesa dei debiti commerciali è così articolato:



4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali



- a) **la programmazione degli incassi e dei pagamenti, attraverso:**
- i. la definizione degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e delle eventuali successive variazioni nel rispetto del paragrafo 9.4 dell'allegato 4/1;
 - ii. la corretta quantificazione degli accantonamenti nel bilancio di previsione al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali (FGDC);
 - iii. l'elaborazione del piano annuale dei flussi di cassa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024 o del programma dei pagamenti, per gli enti che, in attuazione degli accordi di cui all'articolo 40, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024, hanno adottato tale strumento di programmazione finanziaria;

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali



b) l'assunzione di obbligazioni giuridiche e del relativo impegno di spesa, dedicando la massima attenzione alle seguenti attività:

- i. la previa verifica, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del presente decreto, per le regioni e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 per gli enti locali, della coerenza dello stanziamento di cassa e dell'effettiva capacità di pagare la spesa, tenendo conto della programmazione dei flussi finanziari prevista nel piano annuale dei flussi di cassa o del programma dei pagamenti;*
- ii. la comunicazione al fornitore delle informazioni relative all'impegno, al Codice identificativo di Gara (CIG) e al Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura tranne i casi di esclusione previsti dalla legge. Deve essere comunicato altresì il codice univoco dell'ufficio cui la fattura deve essere indirizzata (codice IPA). Nel caso di somministrazioni, forniture e prestazioni professionali la comunicazione è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione (art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).*

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali



c) la verifica della regolarità contributiva attraverso il costante monitoraggio della scadenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) richiesto al fornitore in occasione dell'affidamento, anche anticipatamente rispetto all'esecuzione della prestazione, al fine di disporre, ove possibile, di un valido documento in tempo utile a garantire il tempestivo pagamento delle fatture.

Ad esempio, per i contratti a carattere continuativo con fatturazione periodica le richieste del DURC sono organizzate in modo tale da disporre, se possibile, costantemente di un DURC attivo.

d) la ricezione e le successive attività di smistamento agli uffici competenti, accettazione e registrazione delle fatture (tempi: 2-5 gg.), transitate dal Sistema di Interscambio (SDI) e ricevute attraverso un'apposita casella PEC o su software gestionale integrato con il SDI.

Nella fase di ricezione, le fatture sono oggetto di una prima verifica, esclusivamente finalizzata a decidere se accettare o rifiutare la fattura medesima, con riferimento alle motivazioni di legittimo respingimento fra quelle definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 agosto 2020, n. 132 (se la fattura elettronica è riferita ad una operazione posta in essere in favore dell'Ente, la presenza dei codici CIG e CUP e l'identificativo del provvedimento di impegno, ecc.).

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali



Il rifiuto della fattura chiude il processo. Anticipare e/o duplicare in questa fase, i controlli relativi alle fasi successive non risponde a criteri di efficiente gestione del procedimento di spesa. Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento, l'Ente adotta tutte le possibili iniziative per evitare che la fattura sia accettata per decorrenza dei termini (decorsi 15 giorni senza rifiuto, le fatture si intendono accettate).

Le fatture sono rese immediatamente consultabili all'Ufficio ordinante mediante un'attività di smistamento o, alternativamente, mediante l'accesso dell'Ufficio ordinante ad un cruscotto del software gestionale. La fattura destinata per errore ad un ufficio dell'Ente è resa immediatamente disponibile all'ufficio competente e non può essere rifiutata. L'Ente può abilitare più Uffici ordinanti a ricevere, direttamente e automaticamente, le fatture elettroniche effettuando in IPA l'associazione del servizio di fatturazione a più di una Unità organizzativa (UO) contraddistinta da un codice univoco.

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali



e) la predisposizione degli atti di liquidazione della spesa (tempi: 10-15 gg), ai sensi dell'articolo 57 del presente decreto per le regioni, e dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 per gli enti locali, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. La procedura di predisposizione degli atti di liquidazione è tipicamente gestita con modalità informatiche.

Sono preliminari alla redazione dell'atto di liquidazione le verifiche riguardanti la regolare consegna della merce/esecuzione del servizio/esecuzione dei lavori.

Ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2002, art. 4, comma 2, lett. d, se è prevista una procedura di verifica di conformità e la data di ricezione della fattura è anteriore alla data di conclusione della verifica, l'ente può sospendere la fattura per verifica di conformità nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del citato decreto, la verifica di conformità non può durare più di 30 gg. dalla data della consegna delle merci o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo deve essere provato per iscritto.

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali



Sono altresì preliminari, per le fatture che ne sono soggette, le verifiche riguardanti:

- la regolarità contributiva (DURC/Certificato cassa professionale/DURC di congruità);*
- la regolarità fiscale del fornitore (art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973). Se il procedimento di spesa adottato dall'ente prevede che tale verifica è effettuata nella fase successiva, l'attività può riguardare l'individuazione dell'assoggettabilità del pagamento alla verifica della regolarità fiscale;*
- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136 del 2010) ivi inclusa l'indicazione della motivazione dell'esclusione per le spese che non richiedono l'assunzione di un CIG;*
- gli obblighi inerenti Amministrazione trasparente (artt. 15, 26 e 37, D.lgs. n. 33 del 2013) dandone atto nel provvedimento di liquidazione.*

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali



f) il controllo degli atti di liquidazione ed emissione degli ordinativi informatici (tempi: 6-8 gg). Sono effettuati i controlli sulla regolarità amministrativa, contabile, contributiva e fiscale degli atti di liquidazione emessi.

Per le fatture che ne sono soggette, i controlli riguardano la presenza negli atti di liquidazione dei riscontri circa l'avvenuta verifica effettuata nella fase precedente, relativamente a:

- *gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136 del 2010);*
- *il rispetto da parte della direzione competente degli obblighi inerenti Amministrazione trasparente (artt. 15, 26 e 37, D.lgs. n. 33 del 2013);*
- *la regolarità contributiva;*
- *la regolarità fiscale del fornitore (art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973).*

Se l'esito dei controlli è negativo e non consente l'emissione degli ordinativi informatici (OPI), si torna all'attività e) per l'emissione degli atti di liquidazione corretti.

g) la trasmissione degli ordinativi al tesoriere (tempi: 2 gg.): gli ordini di pagamento (OPI) sono trasmessi al Tesoriere per il tramite di SIOPE+.

4/2 Processo di spesa

5.1-bis. Il processo di spesa dei debiti commerciali

h) il pagamento: il Tesoriere provvede ad eseguire i pagamenti. Ai sensi della Direttiva europea 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), i mandati sono ammessi al pagamento entro la fine della giornata operativa successiva a quella della ricezione dell'ordine.

Le tempistiche del processo di spesa riguardante i debiti sanitari sono definite tenendo conto del termine dei 60 giorni previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 231 del 2002.

Infine, allo scopo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, per gli enti non soggetti all'articolo 40 della legge n. 19 del 2024, si segnala la “buona pratica” di istituire una struttura preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i termini previsti dalla legge, ad esempio, attraverso interventi di monitoraggio delle fatture non pagate e di sensibilizzazione dei responsabili delle spese (invio di report, organizzazione di incontri formativi, solleciti, attività di affiancamento, ecc.). La struttura può essere costituita anche da gruppi di lavoro composti dai rappresentanti di tutti i centri di spesa dell'ente e, negli enti di piccole dimensioni può essere prevista, in alternativa, la nomina di un responsabile per la tempestività dei pagamenti.

Gli enti soggetti all'articolo 40 della legge n. 19 del 2024 sono tenuti all'istituzione di una struttura preposta a garantire il pagamento dei debiti commerciali entro i termini previsti dalla legge.»;



AGGIORNAMENTI ALL'ALLEGATO 4/2

f) Al paragrafo 9.2.12, sono apportate le seguenti modificazioni:

f1) le parole «*la pressione fiscale;*» sono sostituite dalle seguenti «*la pressione fiscale. **La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.***»;

f2) le parole «*c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*» **sono abrogate;**



(Allegato 6 – Piano dei conti integrato)

Al modulo economico del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono state apportate modifiche attraverso la sostituzione e l'inserimento di alcune voci

Al modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono state apportate modifiche attraverso la sostituzione di alcune voci

(Allegato 9 – Schema di bilancio di previsione)



1. All'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.

(estratto)

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)	APPLICAZIONE ART. 1, c. 659, L.199/2025 (****) (e) solo città metropolitane, province, comuni e unioni di comuni
-----------	---------------	------------------------------------	--	--	---	---

b) al prospetto concernente “EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)”,

la nota ** è sostituita dalla seguente «(**) *In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e da fondi vincolati. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata nell'esercizio precedente se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011.*»;

c) al prospetto concernente “EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)”,

la nota n. 2 è sostituita dalla seguente «(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione presunto costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e da fondi vincolati. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata nell'esercizio precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.».

LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE


LA STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

TUEL -Art. 165. Struttura del bilancio

(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative
rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto
dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni

Il D.Lgs.118/2011 dispone l'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi



Con l'approvazione del D.Lgs. 118/2011 il
Legislatore ha ripreso in esame l'assetto e il
funzionamento dei sistemi contabili degli enti
territoriali

ridefinendo

Le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti locali e dei loro enti ed organismi
strumentali attraverso i principi stabiliti dal decreto stesso



Il Piano dei Conti Integrato



è integrato perché comprende le unità elementari della contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale affinché sia possibile rilevare unitariamente i fatti gestionali



è comune perché è rivolto a tutti gli enti territoriali dell'ordinamento giuridico amministrativo italiano

Finalità



il consolidamento e il
monitoraggio dei conti
pubblici



migliorare la
raccordabilità dei conti
delle amministrazioni
pubbliche italiane con il
sistema europeo

Il Piano dei Conti Integrato



prevede 5 livelli di articolazione e moltissimi conti elementari:


- per le Regioni
- per gli altri Enti Locali




prevede una definizione analitica stabilita in modo separato per

- Regioni
- Altri enti locali

SISTEMA DI BILANCIO



Nel bilancio di previsione finanziario annuale troviamo:



D.Lgs118/2011

Art. 11

(Schemi di bilancio)


1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a. allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b. allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c. allegato n.11, concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'articolo11-ter.

....omissis.....



ALLEGATO N.9

Schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri

Il Modello (DPCM 28 dicembre 2011)

■ E' redatto

- sia in termini di competenza che in termini di cassa per la prima annualità

- in termini di sola competenza per le annualità successive

■ Le unità elementari del bilancio sono

la **TIPOLOGIA** per l'**ENTRATA**

il **PROGRAMMA** per la **SPESA**

Le colonne del modello del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario "t" indicano per

- ciascun codice meccanografico
- ciascuna tipologia di **ENTRATA**

- I residui presunti al termine dell'esercizio "t-1"
(competenza)
- Le previsioni definitive dell'esercizio in corso ("t-1")
(competenza)
 - Le previsioni per l'esercizio "t"
(competenza e cassa)

Le SPESE sono indicate
per **missione**
e all'interno di ogni missione
per **programma**

All'interno del programma vengono indicate
-le **spese correnti (Titolo I)**
-le **spese in conto capitale (Titolo II)**
e via via **gli altri titoli**

Per ogni programma vengono ad essere indicati in modo distinto, **per ciascun TITOLO**

- I residui presunti al termine dell'esercizio "t-1" (competenza)
- Le previsioni definitive dell'esercizio "t-1" (competenza) indicando di queste previsioni anche quanto deriva da fondi pluriennali vincolati
- Le previsioni per l'esercizio "t" (competenza e cassa)

Il modello di bilancio indica la previsione per i
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO,
sia per le Entrate che per le Spese, direttamente alla fine del modello.

TALI IMPORTI DEVONO ESSERE EQUIVALENTI

ENTRATA



TITOLO I	Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TITOLO II	Trasferimenti correnti
TITOLO III	Extratributarie
TITOLO IV	In conto capitale
TITOLO V	Da riduzione di attività finanziarie
TITOLO VI	Accensione di prestiti
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TITOLO IX	Per conto terzi e partite di giro

SPESA



TITOLO I	Correnti
TITOLO II	In conto capitale
TITOLO III	Per incremento di attività finanziarie
TITOLO IV	Rimborso di prestiti
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Solo Missione 60)
TITOLO VII	Per conto terzi e partite di giro (Solo Missione 99)

Con il D.Lgs. 118/2011 il legislatore ha esteso anche al sistema contabile degli enti territoriali la classificazione della spesa per missioni e programmi, **così come già prevista nella contabilità generale e nel bilancio dello Stato**

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

IL PERSEGUIMENTO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO E' COSTITUZIONALMENTE GARANTITO DALL'ART.81



EQUILIBRIO CHE GARANTISCE
L'EROGAZIONE DELLE «PRESTAZIONI
FONDAMENTALI»

**IL BILANCIO DI PREVISIONE ,
OLTRE AD ESSERE DELIBERATO IN PAREGGIO FINANZIARIO
TRA IL TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE, IN TERMINI DI
COMPETENZA FINANZIARIA,
DEVE PREVEDERE**



L'EQUILIBRIO DI
PARTE CORRENTE



L'EQUILIBRIO IN
IN CONTO CAPITALE

IL BILANCIO TECNICO

D.M. 25 LUGLIO 2023

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 4 AGOSTO 2023



- ☐ Lavoro istruttorio della Commissione Arconet a cui è riservato il ruolo delle modifiche del testo della contabilità armonizzata (art.3-bis-D.LGS.118/2011)
- ☐ I principi contabili applicati sono aggiornati con decreto (art.3-D.LGS.118/2011)

Decreto è entrato in vigore il 5 agosto
con immediata applicazione delle norme



Bilancio di
previsione
2024/2026

D.M. 25 LUGLIO 2023

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 4 AGOSTO 2023



Tra le modifiche apportate dal Decreto:

- Principio contabile applicato della programmazione (allegato n.4/1 al D.LGS.118/2011):

Modalità di predisposizione dei documenti di bilancio

Allegato 9 – Schema di Bilancio di previsione:
Aggiornamento Equilibri di Bilancio

D.M. 25 LUGLIO 2023

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 4 AGOSTO 2023



IL BILANCIO TECNICO



Predisposizione dello schema del bilancio di previsione
redatto dal Responsabile del servizio finanziario

D.M. 25 LUGLIO 2023

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 4 AGOSTO 2023



IL BILANCIO TECNICO

Prospetti di bilancio:

- ❖ le previsioni di entrata e di spesa (riferite al triennio)
- ❖ il prospetto degli equilibri
- ❖ gli allegati relativi al FPV
- ❖ il FCDE



Elenco capitoli distinti:

- ❖ Centri di responsabilità
- ❖ Obiettivi 1° livello PEG

Nota di aggiornamento al
DUP:
Dati contabili

D.M. 25 LUGLIO 2023

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 4 AGOSTO 2023



APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE



TUEL - Art. 151. Principi generali

(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il **Documento unico di programmazione entro il 31 luglio** di ogni anno e **deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre**, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. **I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.**

(comma così modificato dall'art. 1, comma 510, legge n. 190 del 2014)


BILANCIO TECNICO

D.M. 25 LUGLIO 2023

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 4 AGOSTO 2023



Alcune date del percorso indicato dal decreto nell'esempio 2





.....vi auguro buon lavoro



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos